



REPUBBLICA ITALIANA

23/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Carmela de GENNARO	Consigliere relatore
Aurelio LAINO	Consigliere
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha adottato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di responsabilità iscritto al n. 59831 del Registro di segreteria, promosso da **BRAGANO' Paolo** (c.f. BRGPLA79H15F839A), nato a Napoli, il 15.06.1979, e residente in Lamezia Terme (CZ), rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce all'atto di appello, dall'avv. Alfredo Gualtieri (pec: alfredo.gualtieri@avvocatitanzaro.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Lima, n.28 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cosco (Studio legale Nicolosi)

- *appellante principale* -

INFOCONTACT s.r.l. in Amministrazione Straordinaria (p.i. 06414381001), in persona dei Commissari straordinari prof. Francesco

Perrini, avv. Federico Sutti e prof. avv. Stefano Ambrosini, con sede in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, n.11, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dal prof. avv. Fabio Elefante (pec: fabio.elefante@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo pec

- *appellante incidentale* -

PANE Giuseppe (c.f. PNAGPP76R01Z114D), nato a Londra, l'1-10.1976 e residente in Roma, rappresentato e difeso, come da andato in calce all'atto di appello, dall'avv. Alba Torrese (pec: albatorese@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via A. Gramsci, n.34

- *appellante incidentale* -

CUOMO Cosimo (c.f. CMUCSM59P19H703H), nato a Lamezia Terme (CZ), il , giusta procura agli atti, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Sdanganelli (pec: antonello@pec.sdanganelli.it) ed elettivamente domiciliato presso il indirizzo pec

- *appellante incidentale* -

RICCA Michelina (c.f. RCCMHL49M67D086L), nata a Cosenza, il 27.08.1949, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Carmelo Salerno (pec: avv.carmelosalerno@pec.giuffrè.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla via Mortatin.23

- *appellante incidentale* -

nei confronti di

- Procura Generale della Corte dei conti;

- Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria

avverso e per la riforma

della sentenza n. 34/2022 depositata dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria in data 11 febbraio 2022 e non notificata.

Visti gli atti di appello;

Esaminati gli ulteriori atti e documenti del giudizio;

Uditi, alla pubblica udienza del 24 novembre 2023, con l'assistenza del segretario dott.ssa Maria Vittoria Zotta, il relatore consigliere Carmela de Gennaro, l'avv. Alfredo Gualtieri per l'appellante Braganò Paolo, l'avv. Antonello Sdanganelli per l'appellante Cuomo Cosimo, l'avv. Alba Torrese per l'appellante Pane Giuseppe, l'avv. Fabio Elefante per la società Infocontact s.r.l. e l'avv. Carmelo Salerno per l'appellante Ricca Micheline nonché il V.P.G. Adriana Parlato per la Procura generale, come da verbale d'udienza

Svolgimento del processo

Con la sentenza n. 34/2022, depositata l'11.02.2022, la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava in via solidale, la società Infocontact s.r.l., in amministrazione controllata, il dott. Giuseppe Pane, il dott. Paolo Braganò, il dott. Cosimo Cuomo e la dott.ssa Micheline Ricca al pagamento di euro 208.724,87, maggiorati di rivalutazione de interessi, in favore della Regione Calabria nonché, sempre in via solidale, la Infocontact s.r.l. e i dott. Giuseppe Pane e Paolo Braganò al pagamento di euro 2.240.388,13, oltre accessori, in favore dello stesso

ente, riconoscendo la responsabilità sussidiaria di Cosimo Cuomo nella misura di euro 400.000,00.

L'azione trae origine dalla informativa prot. 229338 del 18 luglio 2018 della Guardia di Finanza di Lamezia Terme afferente alla percezione, da parte della società Infocontact s.r.l, in carenza dei relativi presupposti legittimanti, di agevolazioni riguardanti l'assunzione di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e diversamente abili, finanziate con risorse a valere sul P.O.R. (Programma operativo regionale) Calabria 2007-2013 - ASSE II- Occupabilità - obiettivo specifico E - obiettivo operativo E1 - avente ad oggetto *"Rafforzare l'inserimento/reinserimento lavorativo dei lavoratori adulti, disoccupati di lunga durata e dei bacini del precariato occupazionale attraverso percorsi integrati e incentivi"*.

La Guardia di Finanza relazionava che la Infocontact s.r.l., in data 21.12.2009, presentava istanza volta ad ottenere i benefici connessi all'assunzione di n. 101 lavoratori svantaggiati, n.98 lavoratori molto svantaggiati e n.8 lavoratori diversamente abili (in totale n. 207 assunzioni).

Su sollecitazione del rappresentante della società, la Regione adottava la DD. n. 14226 del 15.10.2010 con la quale disponeva la liquidazione dell'importo di euro 2.057.178,26, seguita dall'emissione dell'ordine di pagamento n. 17919 del 22.10.2010.

A fronte della richiesta di pagamento della seconda annualità, la regione emanava la D.D. n. 15363 del 7 dicembre 2011 con cui liquidava l'importo di euro 531.935,46 che veniva poi erogato con il

mandato di pagamento n. 7671 del 30.03.2012.

Venivano, poi, svincolate le polizze fidejussorie a garanzia della prima e seconda annualità, rispettivamente in data 13.12.2011 e 7.11.2012.

L'Amministrazione regionale, in seguito, indirizzava alla Infocontact s.r.l. la nota prot. 82539 del 17.03.2014 con la quale comunicava che la Corte dei conti europea - a conclusione dell'Audit avviato nel mese di febbraio 2013 - aveva rilevato irregolarità nella documentazione presentata dall'azienda relativamente a n. 3 unità, risultate prive dello *status* di "lavoratore svantaggiato"; riferiva, inoltre, che dall'analisi della documentazione inviata dalla società, erano emerse analoghe irregolarità in riferimento ad altri n. 15 lavoratori, non compresi nel campione esaminato dall'organo di controllo dell'Unione europea; da ciò conseguiva la richiesta di restituzione della somma di euro 208.724,87 di cui alla nota n. 82539 del 17.03.2014, sollecitata con la successiva nota n. 190217 del 9.06.2014.

Sulla base degli elementi emersi a seguito delle indagini della Guardia di Finanza, la Procura contabile rappresentava, in sintesi, che la società aveva indicato alcuni lavoratori come "svantaggiati" o "molto svantaggiati" pur non avendone costoro i requisiti, in quanto occupati, sino a poco prima della data di assunzione, presso altre ditte e, in molti casi, presso la stessa Infocontact s.r.l..

In particolare, la Procura rilevava che, mentre per i trenta lavoratori neo-assunti, già indicati per la prima annualità, la

mancanza dei requisiti di svantaggio era rilevabile dalla lettura dei modelli C/2 allegati alla richiesta di erogazione degli incentivi, per gli altri dipendenti, tale mancanza sarebbe stata accertata successivamente, mediante l'analisi della dichiarazione dei sostituti di imposta (Mod. 770), del Libro unico del Lavoro e del modello C2/storico, nonché mediante la consultazione dell'applicativo "Serpico", della banca dati Anagrafe Tributaria".

Sulla scorta di quanto accertato, la Procura regionale ipotizzava la responsabilità della società Infocontact srl e, quindi, del suo rappresentante legale *pro tempore* (Giuseppe Pane), per aver rilasciato false attestazioni, ai funzionari della Regione Calabria, sulle assunzioni, al fine di ottenere l'erogazione dei benefici economici, nonché la responsabilità di Paolo Braganò per avere effettuato una serie di omissioni dirette a celare i reali rapporti di impiego dei lavoratori in questione.

Nei confronti, poi, dei dirigenti regionali, la Procura contestava, quale condotta foriera del danno - rappresentato dalla prima erogazione di euro 2.057.178,26 a firma di Michalina Ricca (Dirigente del Settore) e di Cosimo Cuomo (Dirigente del Servizio) e della seconda erogazione di euro 531.935,46, a firma di Concettina Di Gesù (Dirigente del Settore) e di Cosimo Cuomo (Dirigente del Servizio) - di aver consapevolmente e dolosamente omesso l'effettuazione dei dovuti controlli attestando, nei decreti di liquidazione, la falsa sussistenza e permanenza delle condizioni che davano diritto al beneficio dei contributi, anche dopo la segnalazione della Corte dei

conti europea.

Il Giudice territoriale, con la sentenza n. 34/2022, definiva la causa nel modo seguente.

Preliminarmente, la Sezione scrutinava le eccezioni riguardanti il difetto della giurisdizione contabile, l'inammissibilità dell'azione per violazione dell'art. 67, comma 5, c.g.c., la sua improcedibilità in ragione di quanto stabilito dall'art. 52 della legge fallimentare e di nullità della citazione per violazione dell'art.1, comma 1-*quater*, della legge n.20/1994, ritenendole tutte infondate.

Passando a trattare l'eccezione di prescrizione, dopo aver ripercorso la cronologia degli eventi, distingueva, da una parte, i versamenti riguardanti i n. 30 lavoratori per i quali la mancanza del requisito di svantaggio poteva evincersi dalla lettura dei modelli C/2 contenenti i dati concernenti l'anzianità di disoccupazione degli interessati, prodotti dalla società e sottoposti all'esame degli uffici regionali e, dall'altra, quelli relativi ai lavoratori per i quali non sussisteva la medesima evidenza.

Il Giudice, poi, operava un'ulteriore differenziazione nell'ambito della prima porzione di danno, caratterizzata dalla coincidenza del *dies a quo* del termine prescrizione con il momento dell'erogazione del beneficio.

In particolare, per n. 18 dei suddetti lavoratori, l'irregolarità dell'assunzione era risultata dagli accertamenti della Corte dei conti europea (in 3 casi) e dalle successive verifiche espletate dall'amministrazione regionale (per altri n. 15 dipendenti).

Per i pagamenti correlati a tali soggetti, corrispondenti ad euro 208.724,87, il termine prescrizione doveva considerarsi interrotto dall'invio della nota prot. n. 82539 del 17.03.2014 alla Infocontact s.r.l. e dal successivo sollecito inoltrato con la nota n. 19217 del 9.06.2014, cui era seguita, in data 18.03.2019, la costituzione di parte civile della Regione Calabria nel correlato giudizio penale. L'azione di responsabilità, dunque, per questo segmento doveva considerarsi tempestiva.

Per i versamenti connessi agli altri n. 12 lavoratori, stimati in misura pari ad euro 140.000,00, il cui carattere pregiudizievole era comunque immediatamente percepibile dall'amministrazione, la pretesa, invece, si riteneva prescritta, data l'assenza di atti interruttivi precedenti alla costituzione di parte civile, intervenuta quando il termine quinquennale era ormai spirato.

L'eccezione veniva, invece, integralmente respinta nei confronti di tutti i convenuti, in riferimento ai benefici, pari ad euro 2.240.388,13, correlati ai restanti lavoratori, dal momento che si asseriva che il relativo documento era stato dolosamente occultato mediante dichiarazioni false o reticenti ed era emerso solo grazie alle indagini della Guardia di Finanza compendiate nella relazione n. 229338 del 18.07.2018, cui aveva fatto seguito il tempestivo invio dell'invito a dedurre.

Il Giudice, poi, escludeva che la Infocontact s.r.l., in amministrazione straordinaria, potesse equipararsi ad un erede ai fini dell'applicazione dell'art.1, comma 1, della legge n. 20/1994, come

dalla stessa preteso, osservando, ad ogni modo, che la società aveva goduto di cospicui contributi confluiti nel suo patrimonio.

Ancora, il Giudice non ravvisava i presupposti del sollecitato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in merito all'interpretazione della nozione di "*lavoratore svantaggiato*" risultante dal Reg. 800/2008.

Riteneva non meritevole di accoglimento anche l'eccezione di nullità riferita alla presunta inosservanza delle garanzie dettate dall'art. 60, comma 4, c.g.c. per le audizioni dei soggetti convocati dal Pubblico Ministero, dal momento che la disposizione era stata invocata in relazione alle dichiarazioni rese innanzi alla G.d.F., non ricomprese nell'ambito applicativo della norma.

Nel merito, la domanda attorea veniva ritenuta meritevole di parziale accoglimento.

Il Giudice territoriale per la parte di danno pari ad euro 208.724,87, riguardante le agevolazioni ricevute per lavoratori sprovvisti *icto oculi* dei requisiti, riconosceva la responsabilità dolosa della società Infocontact s.r.l., di Giuseppe Pane, Paolo Braganò, Michalina Ricca e Cosimo Cuomo, condannati, in solido a rifondere l'amministrazione.

La parte residua del danno, corrispondente ad euro 2.240.385,50, veniva addebitata a titolo di dolo, alla società Infocontact srl, Giuseppe Pane e Paolo Braganò per avere volutamente rappresentato la ricorrenza delle insussistenti condizioni legittimanti il beneficio.

Con riferimento a tale posta di danno, la posizione dei dirigenti

regionali veniva, invece, differenziata: trattandosi di evidenza non immediata, il comportamento della dott.ssa Ricca e della dott.ssa Di Gesù, che avevano fatto affidamento sulla precedente istruttoria procedimentale, era ritenuto non connotato dall'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) necessario per configurare la loro responsabilità, mentre, a contrario, in capo al dott. Cuomo che si riteneva essere stato il *dominus* di quella fase, si ravvisava una grave negligenza derivante, fra l'altro, dal non aver intrapreso, una volta appresi i preoccupanti esiti del controllo campionario, un'adeguata e generalizzata verifica dell'intero progetto.

Avverso la sentenza n. 34/2022 della Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, nei termini di legge e con atti separati, hanno proposto appello tutti i destinatari della statuizione di condanna (principale Braganò Paolo ed incidentale la Infocontact s.r.l., Pane Giuseppe, Ricca Michelina e Cuomo Cosimo) deducendo sostanzialmente gli stessi seguenti motivi di gravame.

1. Erroneità della sentenza per aver rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione (Pane Giuseppe)

L'appellante Pane Giuseppe, legale rappresentante *pro tempore* della Infocontact s.r.l., ripropone l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, evidenziando che la condotta contestata dalla Procura regionale non era riconducibile a sé, quale persona fisica che l'aveva attuata, bensì alla società destinataria dei contributi, unica ad intrattenere un rapporto di servizio con l'amministrazione pubblica; in base alla prospettazione difensiva, la mancanza di un proprio

autonomo ed ulteriore comportamento lo renderebbe non conveniente davanti al giudice contabile.

2. Erroneità della sentenza per aver rigettato l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione derivante dall'applicazione dell'art.101 della legge fallimentare (Infocontact s.r.l.)

La Infocontact s.r.l., cessata dall'attività di impresa ex rt.73 del D. Lgs 8 luglio 1999 n.270, pur riconoscendo, in via astratta, la ricorrenza della giurisdizione contabile anche nel caso della sottoposizione del presunto debitore ad una procedura concorsuale, assume che una propria eventuale condanna sarebbe *inutiliter data*, in quanto pronunciata a favore di un ente non più in grado di insinuarsi al passivo ai sensi dell'art.101 della legge fallimentare.

3. Erroneità della sentenza in merito all'ipotizzato occultamento doloso ed alla conseguente decorrenza della prescrizione (tutti gli appellanti).

Tutti gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione solo in relazione ad una parte circoscritta della pretesa attorea (euro 140.000,00).

La Infocontact s.r.l. formula specifici rilievi sia in ordine alla porzione della domanda interessata dallo slittamento del relativo *dies a quo*, in quanto dolosamente occultata, sia riguardo a quella ritenuta tempestiva per la presenza di atti interruttivi.

La società, in primo luogo, obietta che difetterebbe un *quid pluris* rispetto alla condotta, elemento richiesto dalla giurisprudenza per

posticipare l'esordio della prescrizione alla data della scoperta del pregiudizio e nega la falsità delle dichiarazioni mediante le quali si sarebbe sostanziata la condotta occultatrice escludendo la loro rilevanza ai fini della concessione del beneficio in contestazione.

A parere dell'appellante, il Giudice di *prime cure* avrebbe errato anche in riferimento all'altra *tranche* di danno, attribuendo un'efficacia interruttiva del credito risarcitorio alle note n. 82539 del 17.03.2014 e n. 190217 del 9.06.2014, rivolte, a suo parere, alla restituzione di un indebito di natura contrattuale.

L'azione contabile, pertanto, avrebbe dovuto essere dichiarata prescritta integralmente e non solo nella misura parziale riconosciuta dalla Sezione territoriale.

Le motivazioni sviluppate in merito all'eccezione di prescrizione dal dott. Pane, rappresentante legale della società all'epoca dei fatti, appaiono sostanzialmente sovrapponibili a quelle proposte da quest'ultima.

Costui aggiunge di non aver posto in essere alcun artificio volto a celare il preteso documento, che, comunque, sarebbe stato percepibile dall'ente danneggiato a seguito dell'esame della documentazione allegata all'istanza presentata per ottenere il beneficio, con conseguente collocazione dell'avvio della prescrizione alla data dei pagamenti.

Con riferimento alla parte non ritenuta occultata, puntualizza che la costituzione di parte civile sarebbe intervenuta quando la pretesa erariale, in assenza di validi interruttivi antecedenti, si era già

prescritta.

Anche il dott. Braganò, responsabile *pro tempore* delle risorse umane della società, nega di aver posto in essere artifici e raggiri idonei ad occultare il danno contestato, sottolineando che i pagamenti erano stati erogati solo dopo che l'amministrazione aveva espletato le verifiche di propria competenza sulla documentazione allegata all'istanza di ammissione al beneficio, ulteriormente esaminata dopo la comunicazione degli esiti del controllo a campione effettuato dalla Corte dei conti europea.

Il ritardo nella scoperta dell'eventuale danno, conoscibile ben prima delle indagini della Guardia di Finanza, sarebbe conseguito, quindi, dalla scarsa efficacia dei controlli e non da una propria condotta occultatrice, peraltro, non individuata quale elemento ulteriore rispetto alla condotta contestata, con la conseguenza che la pretesa attorea relativa all'importo di maggior consistenza doveva considerarsi prescritta.

Anche secondo il dott. Cuomo, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare prescritta l'intera domanda attorea.

L'appellante sottolinea di essere stato riconosciuto responsabile della parte più cospicua del preteso danno solo in via sussidiaria, a titolo di colpa grave, rilevando che l'eventuale attività occultatrice era stata compiuta da altri soggetti, i soli a cui poteva essere opposto lo spostamento in avanti del termine prescrizionale, che, nei propri riguardi, aveva già cominciato a decorrere dalla data dei singoli pagamenti. Il preteso danno, inoltre, sarebbe stato conoscibile per

l'amministrazione già alla data della redazione da parte delle U.O.C. dei resoconti riguardanti le verifiche sull'operato dei dirigenti.

Anche la domanda riguardante la quota di danno più ridotta, della quale era chiamato a rispondere solidalmente con gli altri coobbligati, avrebbe dovuto essere dichiarata prescritta, in ragione della mancata efficacia interruttiva delle note con cui l'amministrazione chiedeva il pagamento di una parte del contributo versato e la tardività della costituzione di parte civile, proposta dopo lo spirare del termine quinquennale.

La dott.ssa Ricca, condannata solo per la porzione del danno ritenuta tempestiva per la presenza di atti interruttivi, ha avanzato difese sostanzialmente sovrapponibili a quelle proposte dagli appellanti Infocontact s.r.l., Pane e Cuomo.

4. Erroneità in merito all'interpretazione della normativa da applicare al caso di specie (tutti gli appellanti)

Gli appellanti lamentano che l'accertamento del pregiudizio erariale è dipeso dall'errata interpretazione del quadro normativo di riferimento da parte del Giudice di *prime cure*, il quale avrebbe aderito acriticamente all'ipotesi accusatoria, a sua volta maturata dagli esiti delle indagini di p.g.

La Infocontact s.r.l. deduce che l'aver dichiarato che le assunzioni avevano avuto luogo già il 23 dicembre 2009, quando risulta, invece, che ben n. 39 di esse sono successive a tale data, sarebbe circostanza del tutto irrilevante dal momento che l'Avviso pubblico di integrazione salariale consentiva il perfezionamento delle assunzioni

entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione-contratto tra la Regione e l'impresa beneficiaria, stipulata in data 8 luglio 2010, osservando che, alla luce di tale parametro, l'avvio di tutti i rapporti era stato tempestivo.

Ancora, l'appellante oppone che i lavoratori per i quali era stata contestata non solo l'assenza delle condizioni di svantaggio, ma anche la preesistenza di un rapporto lavorativo contrastante con il carattere di novità dell'assunzione da incentivare, non erano dipendenti della società, ma solo frequentatori di un corso di formazione remunerato con un rimborso delle spese, in ogni caso di importo inferiore alla soglia oltre la quale non poteva essere mantenuto lo stato di disoccupazione.

A parere dell'appellante, le caratteristiche dei soggetti assunti sarebbero state aderenti alle figure del lavoratore "svantaggiato" e di quello "molto svantaggiato" come delineato da un più ampio complesso normativo ricomprensivo anche disposizioni entrate in vigore in epoca successiva all'emanazione del bando.

Infine, gli incentivi riguardanti i soggetti di sesso femminile dovevano ritenersi regolari, in considerazione del contenuto dell'Avviso e della presenza, nel contesto del *format* di adesione alla procedura di selezione dei beneficiari, della categoria B4 riguardante "nuova occupazione femminile".

L'appellante Pane rassegna considerazioni di analogo tenore ampliando il panorama delle disposizioni di cui si sarebbe dovuto tener conto al fine individuare la nozione di lavoratori svantaggiati e

molto svantaggiati; deduce, inoltre, che i rapporti intrattenuti dalla Infocontact s.r.l. con numerosi dei soggetti assunti non privava gli stessi dello *status* di disoccupati e di quello connesso di lavoratori in situazione di svantaggio, trattandosi di rapporti precari, per i quali, all'atto della cessazione, non era prevista alcuna comunicazione; circa la nuova occupazione femminile, l'appellante ritiene frutto di una mera congettura della Procura, avallata dal giudicante, che vi fosse un onere in capo al beneficiario di dimostrare la sussistenza di un tasso di disparità di genere superiore al 25 per cento.

Anche il dott. Braganò formulava deduzioni tendenti ad escludere la componente oggettiva della responsabilità contabile, replicando l'impostazione difensiva dei consorti.

Con riferimento ai soggetti di cui era contestato un precedente impiego presso la Infocontact s.r.l. deduceva che non si trattava di rapporti di lavoro subordinato, ma di periodi di formazione, a fronte dei quali veniva corrisposto solo un esiguo rimborso spese; riguardo all'occupazione femminile, osservava che le agevolazioni erano rivolte anche a favorire l'ingresso delle donne, quale genere sottorappresentato nel mondo del lavoro, come asseritamente comprovato nel parere *pro-veritate* inserito nel fascicolo di primo grado.

Il dott. Cuomo sottolinea che la concessione del beneficio era stata in linea con i requisiti connotanti il disagio occupazionale nella nozione delineata, anche grazie all'apporto della disciplina nazionale e di ulteriori disposizioni, anche intervenute in epoca successiva

all'indizione della soluzione; anche la condizione femminile doveva essere considerata come attratta nell'ambito dello svantaggio lavorativo e gli incentivi rivolti all'occupazione delle lavoratrici sarebbero stati coerenti con una più ampia cornice normativa.

**5. Erroneità della sentenza per difetto dell'elemento soggettivo
(tutti gli appellanti).**

Tutti gli appellanti censurano la sentenza con riferimento al capo riguardante la caratterizzazione soggettiva delle loro condotte.

La Infocontact s.r.l deduce che, anche nel caso in cui si condividesse la prospettazione accusatoria, una lettura errata del quadro normativo dovrebbe essere giustificata in ragione della complessità dello stesso e della ricorrenza di oggettive difficoltà interpretative.

Anche il dott. Pane sostiene che eventuali errori sarebbero discesi dalla scarsa chiarezza della disciplina che governa l'attività contestata; il coinvolgimento di numerose posizioni, inoltre, avrebbe accresciuto il margine di un errore giustificabile; oppone che, in ogni caso, né la società né i suoi amministratori, rappresentanti o funzionari avevano avuto la consapevolezza e la volontà di frodare la Regione, ben conoscendo il sistema di verifiche che si sarebbe innescato all'atto della proposizione della domanda.

Il dott. Braganò afferma di non essere stato mosso da alcun intento doloso, poiché aveva sempre agito in attuazione delle direttive del citato Presidente del C.d.A., trasmettendo dati e modelli elaborati dal Centro per l'impiego, ed evidenzia che non era emersa a suo carico

alcuna macroscopica negligenza tale da integrare la soglia della gravità.

Il dott. Cuomo nega che possa essergli addebitata una condotta anche solo gravemente colposa, per la parte di danno di cui dovrebbe rispondere in via sussidiaria, evidenza che i risultati cui era pervenuto in sede di istruttori erano stati asseverati dalla U.O.C. e dai dirigenti responsabili del Settore (il cui apporto rilevarebbe anche sotto il profilo del nesso causale).

La dott.ssa Ricca deduce che la presenza dell'elemento psicologico del dolo non sarebbe supportata da alcun elemento di prova; esclude, inoltre, che le si possa rimproverare di aver agito con colpa grave, ravvisando un'incoerenza della pronuncia gravata nella parte in cui riconosce il suo legittimo affidamento sull'istruttoria svolta dai funzionari solo per quanto riguarda la parte di danno dolosamente occultata.

6. Assenza del nesso causale ed errata quantificazione del danno e della sua ripartizione (tutti gli appellanti).

La Infocontact s.r.l osserva che le sarebbe stata addossata la responsabilità per la mancata rispondenza al vero dei modelli C/2, compilati sulla base delle dichiarazioni dei lavoratori la cui esattezza non era stata in grado di verificare.

Il dott. Pane evidenzia il ruolo del defunto Presidente del Consiglio di Amministrazione della società e sottolinea che la documentazione è stata interamente vagliata dai competenti uffici regionali. Rileva, inoltre, che la condanna non potrebbe

ricomprensere l'intero contributo erogato, dato che i rilievi mossi in citazione riguardavano solo una parte del personale.

Il dott. Braganò propone analoghe censure, chiedendo di tener conto dell'incidenza dell'apporto del Presidente del C.d.A. deceduto, e affermando che anche la *tranche* del pregiudizio di maggior consistenza, vale a dire quella interessata dall'occultamento doloso, deriverebbe in via prevalente dal contributo addebitabile ai dirigenti regionali, inspiegabilmente trascurato dal Giudice di primo grado, che ne aveva tenuto conto solo in via marginale, sotto il profilo della limitata responsabilità sussidiaria del Cuomo.

L'appellante così come i consorti, sostiene che le assunzioni si erano concluse entro l'arco temporale previsto dall'avviso di integrazione salariale e che, comunque, la data delle singole assunzioni era stata palesata e non occultata o negata attraverso dichiarazioni mendaci; distingueva, inoltre, il caso in cui il mancato possesso del requisito poteva evincersi dai modelli C/2 e di ciò dovevano avvedersi gli uffici preposti alle verifiche dei documenti che rappresentavano in modo non veritiero la storia lavorativa di soggetti che, evidentemente, in occasione dei colloqui svolti nei Centri per l'Impiego, avevano reso dichiarazioni insincere, senza che altri, sprovvisti di poteri di indagine, potessero rendersene conto.

In riferimento alla restante quota di danno, riscontra un'ingiustificata sproporzione fra la parte per cui l'azione è stata considerata tempestiva a causa della presenza di atti interruttivi e quella ritenuta prescritta, di ammontare asseritamente inferiore a

quello che sarebbe derivato dallo sviluppo dei relativi calcoli, in luogo dell'immotivato ricorso a criteri equitativi.

A parere del dott. Cuomo, il Giudice avrebbe errato nel considerare le sue condotte quali antecedenti causali del pregiudizio e, in particolare, nell'individuare illogicamente quale unico responsabile fra i dirigenti regionali per parte del danno considerato dolosamente occultato, stravolgendo, in tal modo, l'assegnazione dei ruoli delineati dagli artt. 30 e 31 della legge regionale n. 7/1996 e dall'art.6 della legge n. 241/90.

Evidenziava, inoltre, che il proprio operato era stato sottoposto agli stringenti controlli condotti da apposite strutture organizzative intraregionali, denominate Unità Operativa Verifiche e Controlli (U.O.C.), le cui disfunzioni sarebbero state all'origine del presunto danno.

Ritiene, infine, che dalla vicenda sia comunque scaturita una *utilitas* a vantaggio della collettività da valorizzarsi secondo quanto previsto dall'art.1, comma 1 *bis*, della legge n. 20/1994 ed eccepisce che la spesa non ammissibile di euro 208.724,87 era stata oggetto di compensazione.

L'appellante dott.ssa Ricca svolge analoghe osservazioni, ritenendo ascrivibile alla concomitanza di fattori diversi dalla propria condotta, la produzione del danno contestato, con particolare riguardo all'avvenuto svincolo della polizza fidejussoria, intervenuto quando ormai era in pensione; assume, inoltre, che la parte di risarcimento a proprio carico dovrebbe essere rapportata alla

situazione in cui ha operato e, perciò, conseguentemente limitata nell'importo.

Il dott. Braganò, infine, sollecita l'esercizio del potere riduttivo, già negato dal Giudice di primo grado.

Concludono, pertanto, tutti gli appellanti, per l'accoglimento dei propri atti di gravame con condanna alle spese del presente grado di giudizio.

La Procura generale, in data 31 ottobre 2023, ha depositato la propria memoria conclusionale con la quale ha replicato ai motivi di gravame prospettati dagli appellanti, sostanzialmente riportandosi a quanto affermato dal Giudice di primo grado, sui diversi punti. Ha, quindi, concluso, previa riunione degli appelli ai sensi dell'art.184, comma 1, c.g.c., per il rigetto dei gravami con conseguente condanna al pagamento delle spese di giudizio.

Alla pubblica udienza del 24 novembre 2023 le parti hanno illustrato le contrapposte tesi insistendo per l'accoglimento delle rispettive richieste.

All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente le impugnazioni indicate in epigrafe (principale ed incidentali) devono essere riunite, ai sensi dell'art.184 c.g.c., in quanto esperite avverso la medesima decisione.

2. La progressione logica delle questioni da trattare segue il criterio delineato dall'art. 101, comma 2, c.g.c., con conseguente disamina

prioritaria delle questioni pregiudiziali di rito, delle preliminari di merito e, infine, del merito in senso stretto (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 26242/2014 e n. 29/2016).

3. In primo luogo, va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da Giuseppe Pane, legale rappresentante *pro tempore* della Infocontact s.r.l., il quale ha evidenziato che la condotta contestata dal Procuratore regionale non può essere riconducibile a sé medesimo, quale persona fisica che l'aveva attuata, ma solo alla società destinataria dei contributi pubblici in questione, unica ad intrattenere un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione.

Il motivo di gravame risulta privo di fondamento.

Il Giudice di primo grado, nel valutare la pertinente eccezione formulata dall'allora convenuto Giuseppe Pane, ha motivatamente affermato, con argomentazioni in linea con la ormai pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione (*ex multis*, più di recente, SS.UU., ord. n. 15893 del 17.05.2022), il radicamento della giurisdizione della Corte dei conti nei suoi confronti rilevando che, in caso di erogazione, da parte dell'amministrazione, di un contributo pubblico a destinazione vincolata ad una società privata, è configurabile un rapporto di servizio tanto con la persona giuridica beneficiaria quanto con chi, amministratore o legale rappresentante dell'ente collettivo, sia stato incaricato di realizzare il programma di interesse pubblico a cui il contributo risultava vincolato. Ne consegue che, in caso di sviamento della somma dalla finalità programmata, sussiste una responsabilità contabile anche di coloro che con la

predetta società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove si ipotizzi che dei comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate. (cfr. Cass. SS.UU. n. 18991/2017).

4. La società Infocontact s.r.l., cessata dall'attività di impresa ex art. 73 del d.lgs 8 luglio 1999, n.270, ha eccepito l'improcedibilità dell'azione contabile, assumendo che una propria eventuale condanna risulterebbe *inutiliter data*, in quanto pronunciata in favore di un ente non più in grado di insinuarsi al passivo ex art.101 della legge fallimentare.

L'eccezione risulta priva di fondamento.

Come osservato dalla Procura generale, l'accertamento del passivo delle grandi imprese in stato di insolvenza sottoposte ad amministrazione straordinaria è disciplinato dall'art. 53 del d.lgs n. 270/1999, il quale rinvia agli artt. 93 e ss. della legge fallimentare, incluso l'art.101 evocato *ex adverso*.

Risulta, peraltro, evidente la convenienza per l'erario ad ottenere una conferma della sentenza gravata, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 16218 del 2015), il limite temporale recato dall'art.101 l.f., non riguarda i crediti sorti dopo il fallimento, a prescindere dall'indagine sulla sussistenza del presupposto della non imputabilità al creditore della tardività della domanda.

5. Tutti gli appellanti hanno, poi, riproposto l'eccezione di prescrizione dell'azione sia con riferimento alla prima posta di danno

(euro 208.724,87) che alla seconda (euro 2.240.388,13).

Tale eccezione risulta infondata per i motivi che seguono.

Dagli atti del giudizio emerge che il pagamento della prima annualità, per euro 2.057.178,26, è avvenuto in ragione dell'ordinativo di pagamento n. 17919 del 22.10.2010, mentre il pagamento della seconda annualità, per euro 531.935,46, risulta erogato in data 02.04.2012.

Rileva, inoltre, che, a seguito della attività di audit della Corte dei conti europea, che aveva segnalato alla Regione Calabria alcune irregolarità con riferimento a n.3 lavoratori, quest'ultima, effettuava più approfondite verifiche che portavano a ritenere non regolari le posizioni di altri n. 15 lavoratori, atteso che per tutti i predetti *"il grave omesso rilievo della mancanza del requisito di svantaggio [era] evincibile dalla semplice lettura dei modelli C/2"*. In riferimento ai predetti lavoratori (complessivamente n.18 unità) la Regione formulava alla Infocontact s.r.l. richiesta di pagamento della somma di euro 208.724,87 (al lordo di compensazioni) con la nota prot. 82539 del 17.03.2014 e con il successivo sollecito prot. 190217 del 9.06.2014, cui seguiva, quale ulteriore atto interruttivo della prescrizione, la costituzione di parte civile della Regione nel correlato procedimento penale, in data 18 marzo 2018.

Stante i fatti sopra riportati e la loro cronologia, non contestata dagli odierni appellanti, questo Collegio non può che confermare la tempestività dell'azione risarcitoria con riferimento alla posta di danno in questione.

Con riferimento alla seconda posta di danno, pari ad euro 2.240.388,13, il Giudice di primo grado ha evidenziato che, sussistendo, nel caso di specie, un occultamento del danno, quest'ultimo sarebbe emerso solo all'esito delle attività svolte dalla Guardia di Finanza di Lamezia Terme conclusasi con l'informativa del 18 luglio 2018 e che, pertanto, è solo da tale data che il diritto risarcitorio avrebbe potuto farsi valere.

Preliminarmente questo Collegio deve osservare che l'individuazione dell'*exordium praescriptionis*, anche nel caso della responsabilità amministrativa, è significativamente condizionato dal concreto atteggiarsi degli specifici fatti di causa e, in particolare, dai modelli procedimentali normativi attraverso i quali l'azione amministrativa si è realizzata.

In generale, le regole che attengono alla corretta individuazione del termine d'esordio della prescrizione rinvengono dal collegamento operativo tra le norme contenute negli artt. 2935 e 2947 c.c. e nell'art.1, comma 2, della legge n.20/1994 e dall'interpretazione sistematica che di tali discipline ha fornito la giurisprudenza.

Può rilevarsi, quindi, che, anche sulla scorta degli approdi interpretativi della giurisprudenza civile, partendo dalla considerazione che "*il danno non è una mera lesione di un dritto, ma la lesione di un diritto dalla quale siano derivate conseguenze pregiudizievoli oggettivamente apprezzabili*" (Cass. SS.UU. sentt. nn. 26972-26975 del 2008), la giurisprudenza contabile concorda oggi nell'affermare che l'*exordium praescriptionis*, nel caso di danno all'erario, va individuato nel

momento in cui il danno si “esteriorizza”, ossia diviene percepibile non soltanto come modificazione patrimoniale negativa, ma anche riconoscibile come ingiusto, completandosi, in tal modo, la nozione giuridica di fatto dannoso per l'erario (*ex multis*, Sez. I[^] n. 365/2018 e n. 8/2019; Sez. II[^] n. 891/2016, n.129/2017 e n.182/2019; Sez. III[^] n. 303/2017 e n. 170/2019).

Al riguardo, è stato ulteriormente precisato che tale percepibilità e riconoscibilità vanno riscontrati alla stregua di parametri oggettivi che impongono, ai fini del giudizio di “conoscibilità obiettiva del danno”, l'accertamento dell'osservanza di canoni di ordinaria diligenza da parte del danneggiato (Cass. n. 5913/2020).

L'individuazione del termine d'esordio della prescrizione di danno erariale risente, inoltre, come detto, del modello procedimentale che conforma l'azione amministrativa nell'ambito della quale si realizza il danno. Così la giurisprudenza ha individuato criteri oggettivi, di natura presuntiva, fondati essenzialmente su quello dell'*id quod plerumque accidit*, in base ai quali stabilire i termini di esordio della prescrizione delle varie forme di manifestazione della responsabilità amministrativa.

In varie occasioni, infatti, le Sezioni Riunite (n. 7/2000/QM, n. 5/2007/QM, n. 14/2011/QM) hanno affermato che, in via generale, *il dies a quo* della prescrizione dell'azione di responsabilità va individuato nella data del pagamento (o di ciascun pagamento o esborso in caso di pagamenti frazionati o periodici), in quanto solo da questo momento consegue un danno azionabile, in quanto conoscibile

(art.2935 c.c.), con il correlativo sorgere dell'interesse ad agire, salvo il rilievo dell'occultamento doloso o l'incidenza di procedimenti strumentali o di controllo che conformano il procedimento di spesa (come nel caso di specie).

Le regole di giudizio sopra richiamate (esteriorizzazione, conoscibilità e percepibilità) presiedono, quindi, all'accertamento del momento in cui, nel caso in esame, il danno si sia oggettivamente esteriorizzato ed è divenuto conoscibile e percepibile come ingiusto.

L'impugnata sentenza ha ritenuto sussistente un occultamento "doloso" con la conseguenza che il momento in cui il danno si è esteriorizzato verrebbe a coincidere con quello della redazione della informativa della Guardia di Finanza del 18 luglio 2018.

Orbene, questo Collegio pur non concordando con il Giudice di primo grado in merito alla valutazione delle condotte poste in essere dagli appellanti (ritenute dolosamente occultatrici del danno), tuttavia, deve prendere atto della circostanza che la documentazione afferente ai singoli lavoratori risultava non idonea a rilevare o, quanto meno, a rendere oggettivamente e palesemente riconoscibile, l'insorgenza di un eventuale danno patrimoniale a carico della Regione.

Infatti, le *reali* situazioni lavorative pregresse sono emerse solo a seguito di una complessa attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza mediante l'analisi della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770), del Libro unico del Lavoro e del modello C/2 storico, nonché la consultazione dell'applicativo "Serpico", della banca dati

Anagrafe Tributaria”.

Atteso quanto sopra, non vi è, quindi, alcun dubbio sul fatto che la “scoperta” del supposto danno sia avvenuta solo a seguito della compilazione della informativa di p.g. del 18 luglio 2018 e che l’azione risarcitoria, per conseguenza, sia stata introdotta tempestivamente.

6. Venendo al merito della vicenda, questo Collegio ritiene che alcuna censura possa essere mossa alla sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza di un danno patrimoniale di euro 208.724,87 in relazione alla irregolare posizione di n. 18 lavoratori emersa a seguito delle attività di controllo svolte nel 2013 dalla Corte dei conti europea (n.3) cui è seguita quella svolta dalla Regione Calabria (n.15).

Come rilevato dal Giudice di primo grado, in relazione alle suddette posizioni, la mancanza dei requisiti di “svantaggio” era rilevabile dalla mera lettura dei modelli C/2 allegati alla richiesta di erogazione degli incentivi, per cui è fuor di dubbio che tanto la società Infocontact s.r.l., in persona del proprio rappresentante legale (Pane Giuseppe), quanto il responsabile delle risorse umane (Braganò Paolo) fossero a conoscenza di tale circostanza e che, nonostante ciò, hanno inserito i nominativi dei lavoratori in questione ai fini del percepimento degli incentivi euro comunitari.

Alcuna responsabilità, né per dolo né per colpa grave, invece, si ritiene che possa essere addebitata alla dott.ssa Micheline Ricca (dirigente del Settore) ed al dott. Cosimo Cuomo (dirigente del Servizio) per avere sottoscritto il decreto di erogazione della prima

annualità.

Questo Collegio ritiene opportuno sottolineare, in via preliminare, che secondo costante giurisprudenza, è necessario identificare l'elemento soggettivo della colpa grave con "l'intensa negligenza", "la sprezzante trascuratezza dei propri doveri", "l'atteggiamento di grave disinteresse nell'espletamento delle proprie funzioni", la "macroscopica violazione delle norme", il "comportamento che denoti dispregio delle comuni regole di prudenza".

Nella vicenda di cui è causa, deve rilevarsi che entrambi i dirigenti hanno svolto le proprie mansioni senza alcuna trascuratezza dei propri doveri istituzionali, senza porre in essere condotte negligenti, piuttosto che imprudenti, tanto da ingenerare un danno prevedibile ed evitabile.

Il Giudice territoriale, ai fini della valutazione della eventuale responsabilità dei due dirigenti, ha omesso di considerare che, come ampiamente illustrato dagli appellanti, l'attività gestionale di erogazione del finanziamento è sottoposta ad uno stringente controllo da parte di un'apposita struttura organizzativa infraregionale, denominata Unità Operativa Verifiche e Controlli (U.O.C.), istituita con deliberazione della Giunta regionale n.824/2009, con cui sono state approvate le disposizioni amministrative racchiuse nel cd. *"Manuale per la realizzazione dei controlli di I livello"*, relativo proprio al POR Calabria 2007/2013.

Il sistema di gestione e controllo del POR, richiesto dalla

normativa eurocomunitaria è stato articolato dalla Regione prevedendo la istituzione delle UU.OO.CC., cui sono stati assegnati funzionari regionali deputati alle *“verifiche gestionali”*, sotto la vigilanza del *“Servizio Monitoraggio e Controllo”* ed al controllo amministrativo che ricomprende la *“verifica della documentazione amministrativa presentata dal beneficiario finale”*, *“la corretta esecuzione della procedura utilizzata”* (par.4.1.1 del Manuale), *“il controllo finanziario”* (par. 4.1.2) e il *“controllo fisico tecnico”*(par. 4.1.3.). Tali organismi, quindi, si pongono, con specifici compiti di controllo, ad un livello intermedio fra la Direzione generale dei Dipartimenti e i dirigenti di Settore.

Nell’ambito dei controlli amministrativi e finanziari affidati alla competenza delle UU.OO.CC. le verifiche amministrative comprendevano proprio il controllo sulla corrispondenza dei requisiti e quello sulla ottemperanza alle prescrizioni normative e/o regolamentari.

Orbene, dalla documentazione versata agli atti del giudizio, risulta che la U.O.C., nell’imminenza dell’adozione dei decreti di liquidazione dei benefici economici in questione, si sia attivata con i verbali del 20.12.2010 e del 9.05.2011 attestando la regolarità delle attività ammesse a finanziamento e che, con verbale del 19.07.2012, successivo alla liquidazione avvenuta il 7.12.2011, abbia attestato la regolarità dell’attività amministrativa controllata, focalizzandosi sulle posizioni dei lavoratori assunti dalla Infocontact s.r.l..

La U.O.C., mai evocata in giudizio, costituiva, quindi, il soggetto

chiave della concatenazione gestione/controllo, in un raccordo operativo che “*enfatica la rilevanza attribuita dalla Commissione Europea alla funzione di controllo per assicurare la legittimità e la regolarità delle spese attribuite ai progetti cofinanziati nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria*” (cfr. Manuale Controlli I livello)

Alla luce di quanto sopra evidenziato, questo Collegio ritiene che possa escludersi qualsiasi responsabilità per dolo o colpa grave dei dirigenti Ricca e Cuomo nella vicenda *de qua*: è, infatti, innegabile che, in relazione ai benefici eurocomunitari di cui è causa, nell'*iter* procedimentale, è intervenuta una serie di soggetti che hanno agito attestando, in ogni singola fase, la regolarità di un'azione amministrativa complessa e giuridicamente variegata, giungendo ai medesimi risultati cui sono pervenuti, all'atto dell'adozione dei relativi provvedimenti di spesa, tanto il dott. Cuomo quanto la dott.ssa Ricca.

Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, la responsabilità per la posta di danno pari ad euro 208.724,87 vada addebitata, in via solidale, esclusivamente alla società Infocontact s.r.l ed ai signori Pane Giuseppe e Braganò Paolo.

7. Per quanto attiene alla posta di danno pari ad euro 2.240.388,13, il Collegio ritiene che il motivo di gravame proposto da tutti gli appellanti in merito ad una errata interpretazione, del Giudice di *prime cure*, della normativa da applicare al caso di specie, con conseguente insussistenza di una condotta dolosa e/o gravemente colposa esoneri da ogni responsabilità, possa trovare accoglimento per i seguenti

motivi.

Secondo il Giudice territoriale, la domanda della Infocontact s.r.l. non avrebbe riguardato lavoratori “svantaggiati” e “molto svantaggiati” in quanto l’esistenza di pregressi rapporti di lavoro dei soggetti indicati precludeva la possibilità di identificarli come tali, con conseguente natura indebita delle agevolazioni fruite e conseguente danno erariale.

In particolare, viene contestato che per parte dei lavoratori sarebbe risultato un pregresso rapporto di lavoro presso altri datori di lavoro, per altra parte sarebbero risultati già impiegati per conto della Infocontact in date antecedenti e che per n.39 lavoratori l’assunzione risulterebbe avvenuta successivamente al 23 dicembre 2009 in contrasto con la domanda di Infocontact che *“alla data del 23/12/2009 sono dipendenti regolarmente assunti”*.,

Per quanto attiene al previo rapporto di impiego intrattenuto da parte di alcuni lavoratori con altri datori di lavoro, diversi da Infocontact s.r.l., si deve osservare che, come ben evidenziato dagli appellanti, tale circostanza non risultava nota né conoscibile dalla società atteso che essa non risultava dai modelli modd. C/2 storici emessi dai Centri per l’impiego e consegnati dai medesimi lavoratori alla società.

Tutti i modd. C/2 trasmessi alla Regione, infatti, risultano consegnati all’Azienda dai singoli dipendenti a valle dei colloqui di iscrizione ai vari Centri per l’Impiego né la Infocontact aveva strumenti per accertare eventuali dichiarazioni false rilasciate dagli

stessi.

Del resto, è la stessa sentenza impugnata a rilevare, in proposito, che *“...tali circostanze (ovvero l’impiego presso altri datori di lavoro antecedentemente all’assunzione in Infocontact), lungi dall’emergere chiaramente dalla documentazione trasmessa dalla società, è stato possibile accertare solo attraverso un meticoloso riscontro tra le informazioni ottenute attraverso la consultazione dell’applicativo “Serpico”, della banca dati Anagrafe Tributaria”*.

Deve, perciò, ritenersi escluso qualsiasi coinvolgimento della società o dei suoi rappresentanti e dipendenti nell’omessa dichiarazione, da parte di n.42 dipendenti, di aver prestato attività lavorativa presso altri datori di lavoro. L’inclusione di essi nell’elenco dei lavoratori da assumere, in quanto svantaggiati, deve, perciò, ritenersi effettuata in assoluta buona fede.

Stante, poi, la condotta omissiva perpetrata dagli stessi lavoratori e disvelata, come sopra detto, dagli organi di p.g. solo mediante l’accesso a banche dati e documentazione di non facile reperibilità per i funzionari regionali, alcuna condotta, anche solo gravemente colposa può essere imputata al dott. Cuomo, che, peraltro, ha fatto affidamento sulle risultanze delle attività di controllo svolte dalla U.O.C.

Del resto, per quanto si argomenterà in seguito, la circostanza che i lavoratori in questione avessero svolto attività pregressa presso altre ditte, pure se conosciuta dalla società Infocontact s.r.l. al momento della proposizione della domanda, con altissima probabilità

non avrebbe potuto influire negativamente sull'ammissione al beneficio economico.

Con riferimento ai lavoratori che risultavano aver già intrattenuto rapporti con la Infocontact, indicati come soggetti in corso di formazione, invece, il Giudice territoriale, facendo propria la tesi della Procura, ha ritenuto che costoro sarebbero stati, a tutti gli effetti, lavoratori *“remunerati sotto forma di rimborso spese e non con le retribuzioni previste dal C.C.N.L. per il settore di appartenenza”*.

Al riguardo, gli appellanti hanno comprovato che il corso di formazione non andava indicato (non essendo previsto) nelle comunicazioni UNILAV e che in ogni caso, atteso l'esiguo reddito percepito nel periodo di formazione, a titolo di rimborso forfettario (tassato ai fini IRPEF), inferiore ad 8.000 euro nell'anno fiscale, la percezione di tale reddito e al limite la stessa configurazione di un previo rapporto di lavoro precario comportante tale remunerazione, ove pure dichiarati, non avrebbe determinato alcun mutamento delle condizioni di svantaggio dei lavoratori, non precludendo, perciò, la spettanza dell'agevolazione alla Infocontact s.r.l..

La normativa in materia di mantenimento dello *status* di disoccupato, infatti, prevede la soglia di € 8.000,00 annuali per redditi da lavoro dipendente e assimilati.

In specie, l'art. 4 del d.lgs. n. 181/2000 prevede la conservazione dello stato di disoccupazione anche a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.

Tale circostanza risulta confermata anche dalla stessa Regione Calabria che nelle "FAQ" dell'Avviso Pubblico, al punto 9, prevedeva che *"un soggetto attualmente occupato con contratto a progetto che conserva ancora lo stato di disoccupazione per non superamento dei limiti di reddito può essere assunto come soggetto svantaggiato? Risposta: SI"*.

E', quindi, lo stesso "Avviso Pubblico", all'art. 1, punto 9, a definire quale lavoratore svantaggiato il soggetto che rientra nella definizione di lavoratore svantaggiato ai sensi dell'art. 2, comma 18, del Regolamento (CE) n. 800/2008 e segnatamente:

- a.* chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b.* chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- c.* i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- d.* gli adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- e.* i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- f.* i membri di una minoranza nazionale in Italia che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

Lavoratore molto svantaggiato è, poi, il lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi, alla data di presentazione della domanda.

Ai fini della qualificabilità dei lavoratori quali svantaggiati,

inoltre, assumono rilievo non solo le previsioni del Regolamento europeo citato, ma anche le previsioni di natura nazionale contenute nel d.lgs 21 aprile 2000, n. 181 (art. 4, comma 1, lett. a) e d), introdotto dal D.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297) e nel d.lgs n. 276/2003 (art. 20, comma 5-ter), decreti entrambi anteriori all'Avviso pubblico in questione e *ratione temporis* vigenti.

Dal primo dei due decreti legislativi, in specie, discenderebbe, come già rilevato, la conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (lett. a) nonché, in caso di attività lavorativa di natura subordinata, di durata inferiore a sei mesi (art. 4, comma 1, lett. d).

Stante la piena compatibilità e identità di *ratio* tra queste previsioni, quelle del Regolamento europeo n.800/2008 e la stessa disciplina dell'Avviso pubblico, il Collegio non può che convenire con gli appellanti nel ritenere che potessero qualificarsi" lavoratori svantaggiati" anche quelli che, pur svolgendo attività lavorativa (mediante contratti di formazione o altro), tuttavia, avevano diritto ad essere considerati disoccupati ai sensi della normativa interna.

Inoltre, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, sembrano rilevanti, ancorché emesse successivamente all'Avviso pubblico, anche le disposizioni del d.P.R. del 20 marzo 2013, della Circolare del Min. Lav./INPS, n. 111 del 24.07.2013, della Circolare del Ministero del lavoro, Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro, n.34, prot. 40/2612 del 25/07/2013 e della

Circolare INPS del 5 dicembre 2013, n. 166, in base alle quali i lavoratori indicati dalla società Infocontact avrebbero avuto diritto ad essere considerati svantaggiati.

D'altronde, non può non considerarsi che è lo stesso d.P.R. 20 marzo 2013, a chiarire di non avere alcun contenuto innovativo, ma di stare meramente individuando - ai sensi dell'art. 20, comma 5-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come introdotto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24 - i lavoratori svantaggiati di cui alle lettere a), b) ed e) del punto n. 18 dell'articolo 2 del Regolamento della Commissione europea n.800/2008 del 6 agosto 2008.

Al fine di delineare il contesto normativo in cui si è inserita la domanda della Infocontact s.r.l., deve anche richiamarsi quanto previsto dall'art.54 del d.lgs. n. 276/2003 - in vigore all'epoca dei fatti in quanto abrogato solo dall'art. 1, comma 14, legge n. 92 del 2012 - sul "contratto di inserimento" laddove venivano indicati quali beneficiari le stesse categorie di soggetti sopra elencate, accludendo anche quella delle donne risultanti prive di un impiego regolarmente retribuito in aree geografiche caratterizzate da un forte differenziale tra occupati ed occupate.

Sulla scorta di quanto precede, pertanto, non potrebbero non considerarsi svantaggiate, *ipso iure*, quantomeno le lavoratrici di sesso femminile (numero 98) per cui la Infocontact s.r.l. ha chiesto, ed ottenuto le agevolazioni economiche.

Quanto, poi, alla dimostrazione della sussistenza di "un tasso di

disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato”, ritenuta assente dal Giudice di *prime cure*, è sufficiente rilevare che, come documentalmente comprovato dagli odierni appellanti, dal D.M. 10 aprile 2013 e dalla Circolare INPS del 5 dicembre 2013, n. 166 (§ 2, pag. 4) risulta (a titolo ricognitivo e quindi retroattivo) il divario a sfavore delle donne, nella Regione Calabria, negli anni 2009-2012, superava la percentuale del 25%.

Orbene, a fronte di una disciplina eurounitaria e nazionale piuttosto articolata, ma univoca nel declinare il concetto di “lavoratore svantaggiato”, il Collegio non può esimersi dall’esprimere perplessità sul fatto che il Giudice di primo grado, sul punto, si sia semplicemente limitato ad affermare che “*le linee interpretative offerte dai convenuti risultano errate*”, senza fornire un’esauriente e congrua motivazione in merito a tale valutazione.

Quanto, infine, ai n.39 lavoratori la cui assunzione risulterebbe avvenuta successivamente al 23 dicembre 2009 in contrasto con quanto affermato all’atto della domanda di Infocontact ovvero che “*alla data del 23/12/2009 sono dipendenti regolarmente assunti*”, deve concordarsi con le parti appellanti in merito al fatto che tale ultima dichiarazione risulta effettivamente irrilevante, posto che l’Avviso pubblico di integrazione salariale prevedeva, a pag. 14 punto 8, che le assunzioni potevano essere perfezionate dall’impresa entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione/contratto stipulata tra Regione e Impresa beneficiaria (nel caso di specie, avvenuta in data

8.7.2010). Ne consegue, pertanto, che l'arco temporale per perfezionare le assunzioni dei soggetti con i previsti requisiti di svantaggio era quello intercorrente fra il 21 dicembre 2009 (data di presentazione dell'istanza di partecipazione all'Avviso pubblico) e il 7 agosto 2010.

Orbene, posto che tutte le n.39 assunzioni in questione sono avvenute prima del 7 agosto 2010, ne discende che l'assunzione di lavoratori dopo il 23 dicembre 2009 rappresenta una circostanza irrilevante, in quanto non incidente sul diritto alla fruizione dell'agevolazione.

Stante tutto quanto sopra riportato, i lavoratori per i quali il Giudice territoriale, all'esito delle risultanze delle indagini di p.g. ha ritenuto non sussistente la qualità di "lavoratore svantaggiato" o "molto svantaggiato", in realtà si trovavano tutti in una delle diverse e plurime condizioni per le quali tanto la legislazione eurounitaria quanto quella nazionale riconoscevano le predette qualità.

Pertanto, a parere di questo Collegio, anche qualora si volesse convenire, come ritenuto il Giudice di prima istanza, che potesse considerarsi "svantaggiato" solo il soggetto che non aveva un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (e da almeno 24 mesi per quello molto svantaggiato), stante tutte le altre categorie individuate dal quadro normativo sopra richiamato, alcuna condotta dolosa, o anche solo gravemente colposa, può essere imputata alla società Infocontact s.r.l., e per essa al suo rappresentante legale (dott.Pane) e al direttore delle risorse umane (dott.Braganò), per aver assunto anche

lavoratori che avevano frequentato un corso di formazione presso la stessa società, percependo un rimborso forfettario inferiore agli 8.000 euro annui o comunque intrattenendo un rapporto lavorativo che poteva definirsi meramente “precario”.

Per le stesse difficoltà interpretative alcuna responsabilità nell’asserita produzione del danno di euro 2.240.388,13 può imputarsi al dott. Cuomo (dirigente del Servizio) per avere ritenuto correttamente applicata, nel caso di specie, la normativa vigente in materia di lavoratori svantaggiati.

A suffragare tale conclusione soccorre, peraltro, anche la circostanza che nessuno degli organismi deputati ad effettuare verifiche e controlli sui requisiti di ammissione della Infocontact s.r.l. ai benefici economici (in particolare, le UU.OO.CC. di cui si è detto sopra) hanno mai rilevato alcuna irregolarità in merito alle tipologie di lavoratori considerati svantaggiati.

8. In definitiva, per quanto sopra argomentato, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, gli appelli proposti dai signori Cuomo Cosimo e Ricca Michelina vanno integralmente accolti mentre, solo parzialmente, quelli promossi dalla società Infocontact s.r.l. e dai signori Pane Giuseppe e Braganò Paolo e, per l’effetto, la sentenza n.34/2022 resa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria deve intendersi confermata solo limitatamente al capo in cui ha condannato, in via solidale, la società Infocontact s.r.l., il dott.

Giuseppe Pane e il dott. Paolo Braganò a risarcire, in favore della Regione Calabria, la somma di euro 208.724,87, oltre rivalutazione ed interessi, salvo eventuali compensazioni che fossero già intervenute; in merito alla stessa voce di danno i signori Cuomo Cosimo e Ricca Michelina devono intendersi assolti per difetto di dolo e colpa grave.

Parimenti, in riforma della sentenza impugnata devono ritenersi esenti da responsabilità, per difetto di colpa grave, in relazione alla voce di danno di euro 2.240.388,13 la società, Infocontact s.r.l e i signori Pane Giuseppe, Braganò Paolo e Cuomo Cosimo.

Il Collegio ritiene che la complessità della materia trattata giustifichi la compensazione delle spese di lite

PQM

La Corte dei conti, Sezione Prima Centrale d'Appello definitivamente pronunciando sui giudizi iscritti al n. **59831** del ruolo generale, previa riunione degli stessi ai sensi dell'art. 184 c.g.c.:

- accoglie integralmente gli appelli proposti da **CUOMO Cosimo** e **RICCA Michelina** e, per l'effetto, li manda assolti per mancanza di dolo e colpa grave;

- accoglie parzialmente gli appelli proposti dalla società **INFOCONTACT S.R.L.**, in amministrazione controllata, da **PANE Giuseppe** e **BRAGANO' Paolo** e, per l'effetto, la sentenza n. 34/2022 della Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria si intende confermata limitatamente al capo in cui:

- condanna, in via solidale la società **INFOCONTACT S.R.L.** e **PANE Giuseppe** e **BRAGANO' Paolo** a risarcire in favore della Regione

Calabria, la somma di euro 208.724,87 nei termini di cui in motivazione.

Spese di difesa compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24-30 novembre 2023.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Carmela de Gennaro

IL PRESIDENTE

Massimo Lasalvia

Depositata in segreteria il 30/01/2024

IL DIRIGENTE

Massimo Biagi